

Codice A1814B

D.D. 7 febbraio 2022, n. 252

Concessione breve per taglio piante in sponda sx roggia Stura in località Terranova del Comune di Casale Monferrato (AL). Richiedente: sig. omissis.



ATTO DD 252/A1814B/2022

DEL 07/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Concessione breve per taglio piante in sponda sx roggia Stura in località Terranova del Comune di Casale Monferrato (AL). Richiedente: sig. *omissis*

Vista l'istanza presentata in data 03/01/2022 dal sig. *omissis*, residente in *omissis* in *omissis* CF *omissis*, per ottenere l'autorizzazione al taglio piante in in sponda sx roggia Stura in località Terranova del Comune di Casale Monferrato (AL), come indicato nella documentazione tecnica pervenuta;

visto il nulla osta idraulico PICASAL1012 rilasciato in data 31/01/2022 dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio Operativo di Casale Monferrato con nota prot. n. 2173;

considerato il parere favorevole espresso in data 31/01/2022 dal funzionario forestale, ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Forestale n. 8/R e ss.mm.ii.;

considerato che l'intervento ha per oggetto il taglio e asportazione di vegetazione radicata sulla sponda dell'alveo inciso che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

che sono presenti soggetti instabili, deperienti e stramaturi, in conseguenza a ciò è opportuno procedere ad un taglio manutentivo che abbia lo scopo di asportare detti soggetti e consentire l'instaurarsi di una vegetazione giovane e flessibile all'acqua, secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 2 lettera a) del Regolamento Forestale; e quindi l'intervento è a canone nullo trovando applicazione quanto previsto dalla lettera n) della tabella di cui all'allegato A della l.r. 19/2018;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che in esito alle pubblicazioni di rito non sono state presentate osservazioni o opposizioni;

dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visto il d.Lgs n. 112/1998;
- Viste le LL.RR. n. 20/2002, n. 12/2004 n. 17/2013 e n. 19/2018;
- Visto il Regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- Visto il Regolamento Forestale regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. ed in particolare l'art. 37 e l'art. 37bis;
- Visto l'art. 23 della l.r. n. 5 del 4 maggio 2012;
- Vista la Circolare PGR n. 10/UOL/AGR del 17/09/12;
- Visto il Comunicato relativo ai procedimenti regionali finalizzati alla manutenzione dei corsi d'acqua attraverso taglio e asportazione della vegetazione arborea degli Assessori ai Trasporti, infrastrutture, opere pubbliche e difesa del suolo e all'Ambiente, urbanistica, programmazione territoriale e paesaggistica, sviluppo della montagna, foreste, parchi, protezione civile pubblicato sul BURP del 29/01/2015;

determina

di autorizzare al sig. *omissis* il taglio piante in sponda sx roggia Stura in località Terranova del Comune di Casale Monferrato (AL), attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel nulla-osta idraulico PICASAL1012 dell'AIPO - Ufficio Operativo di Casale Monferrato - prot. n. 2173 del 31/01/2022 e alle prescrizioni tecniche di taglio, indicate nel parere del funzionario del nostro Settore, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R e s.m.i., in data 31/01/2022 qui sotto riportate:

1. i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni del Nulla osta Aipo;
2. il materiale legnoso depositato e il materiale di risulta dai tagli dovrà essere rimosso e posto in zona di sicurezza o in alternativa triturato in sito;
3. deve essere rispettato il periodo di silenzio selvicolturale previsto dal co. 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale (dal 31 marzo al 15 giugno); e dovrà essere presentata comunicazione semplice ai sensi del co. 7 del medesimo articolo;
4. la ditta deve comunicare inizio (con anticipo di almeno 7 gg) e fine lavori al Settore scrivente, all'AIPO, al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandrine e all'Ente di Gestione Aree Protette del Po Piemontese al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato;
5. dovranno essere adottate le modalità di esecuzione dei tagli previsti dal Regolamento forestale. Si richiama in particolare l'art. 32;
6. è vietato l'abbandono degli scarti e delle lavorazioni in alveo o in acqua e lo sradicamento delle ceppaie presenti sulle sponde;
7. Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato ad un anno dalla data del nulla osta idraulico.

L'intervento ha canone nullo, trovando applicazione quanto previsto dalla lettera n) della Tabella Canoni di cui alla l.r. 17/2013 art 18.

Le operazioni di taglio dovranno essere eseguite in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi. Il concessionario terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio e danno ad essi derivante per effetto della concessione.

Il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danneggiamento che dovesse essere riscontrato in seguito al taglio piante autorizzato ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, al fine di garantire regolare deflusso delle acque.

Durante lo svolgimento dell'attività il richiedente è tenuto ad ottemperare ai disposti in materia di sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, ai sensi del d.lgs n. 81/08, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo.

La suddetta concessione autorizza la sola occupazione del sedime demaniale, a prescindere da ogni altro parere o autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti leggi nazionali e regionali (in particolar modo, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, paesaggistici, la tutela della flora e fauna, ecc.), le cui acquisizioni rimangono in capo al richiedente.

La presente autorizzazione ha validità sino al 30/01/2023, pena la decadenza della stessa entro il termine sopraindicato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario, entro 120 gg., innanzi al Capo dello Stato.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE:

Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli